



**REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

La Corte di Appello di Palermo, sezione per le conorversie di lavoro, previdenza e assistenza, composta dai signori magistrati:

1.Dott. Maria Di Marco	Presidente
2.Dott. Michele De Maria	Consigliere
3.Dott. Cinzia Alcamo	Consigliere relatore

riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al **n. 812 R.G. anno 2022** promossa in grado di appello

D A

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, con sede in Roma, Via Ciro il Grande 21, in persona del rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Palermo, presso l'Avvocatura Distrettuale INPS, sita in Via Laurana, n. 59, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonino Rizzo.

-Appellante-

C O N T R O

DEBLASI DANIELE, assistito dal Patronato INAS - CISL di Trapani, elettivamente domiciliato in Palermo nella via XX Settembre n. 64, presso lo studio della avv. Eleonora Zampardi.

Appellato

All'udienza di discussione del **12 settembre 2024** i procuratori delle parti hanno concluso come dai rispettivi atti difensivi

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO

Con ricorso, depositato presso il Tribunale G.L. di Trapani il 26 novembre 2021, Daniele Deblasi aveva convenuto in giudizio l'Inps contestando la legittimità del provvedimento notificatogli via Pec con lettera del 13 settembre 2021, con la quale l'Istituto aveva comunicato di procedere al recupero della somma di € 5.50,17,



per indebito sulla pensione di invalidità che era stata, quindi, rideterminata, avendo corrisposto per il periodo dal 01.07.2020 al 13.09.2021, la maggiorazione sociale o l'aumento sociale della pensione non spettante a causa del possesso di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge .

A sostegno della domanda aveva dedotto la buona fede nella percezione della prestazione, essendo l'errore imputabile unicamente all'INPS, sicché l'eventuale indebito, in assenza di dolo o colpa grave, non era ripetibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 co. 2 L. 88 del 1989, così come oggetto di interpretazione autentica dall'art. 13 della l. n. 412 del 1991; aveva eccepito, inoltre, l'intervenuta decadenza dal diritto di ripetere l'indebito ai sensi dell'art. 13 co.2 l. 412/91; l'illegittimità della pretesa e l'erroneità dei calcoli, per essere il reddito familiare inferiore ai limiti.

L'INPS aveva contestato la domanda invocandone il rigetto.

Con sentenza n. 297/2022 emessa il 16 giugno 2022 il Tribunale ha accolto la domanda richiamando l'orientamento di legittimità espresso da ultimo da Cass. 13223/2020 secondo cui *l'omessa comunicazione da parte del pensionato di un reddito non costituisce elemento da sé solo idoneo a costituire l'elemento del dolo ai fini della ripetibilità delle somme rilevando l'errore dell'istituto e la situazione di conoscibilità di tali redditi da parte dell'ente...* e concludendo come fosse evidente *che trovi applicazione il suddetto principio di diritto non potendo l'ente ripetere le prestazioni erogate sulla base di dati reddituali conosciuti in ragione delle dichiarazioni reddituali comunicate all'Amministrazione finanziaria.*

Per la riforma di tale decisione ha proposto appello l'INPS, con ricorso depositato il 19 luglio 2022.

Daniele Deblasi ha resistito al gravame, con memoria del 20 agosto 2024, ribadendo le argomentazioni già svolte in prime cure.

All'udienza del 12 settembre 2024 la causa è stata decisa come da dispositivo steso in calce.

L'INPS si duole che il Tribunale abbia errato nel non evidenziare che il ricorrente non avesse fornito alcuna prova del diritto alla pensione di invalidità in misura intera per gli anni 2020 e 2021, pur avendo egli allegato e documentato le circostanze dalle quali era scaturita la pretesa debitoria – del tutto pretermesse dal decidente - offrendo prova circa il fondamento della stessa ravvisabile nel superamento dei limiti reddituali incidenti sul diritto e/ o misura della maggiorazione sociale.

Censura, con il secondo, subordinato, motivo l'erroneità della decisione per non avere il primo giudice ritenuto che l'Istituto avesse tempestivamente adottato il



provvedimento di indebitto, tenuto conto dell'insussistenza di qualsivoglia affidamento in buona fede del percipiente.

Le censure sono fondate.

È documentato che con riliquidazione del 10.10.2020 – v. doc. 01 – l'INPS ha attribuito al Deblasi, già titolare di prestazione di invalidità civile, la maggiorazione sociale.

In particolare, la maggiorazione sociale era stata riconosciuta con decorrenza dal primo rateo utile successivo, ossia quello di agosto 2020, per l'importo massimo astrattamente spettante (€ 334,37 mensili) e ciò sulla base dei redditi presenti a quella data agli atti d'ufficio (pari a ZERO) posto che il pensionato non aveva mai sino a quel momento comunicato la percezione di redditi di alcun genere;

con successiva riliquidazione del 13.10.2020 (v. doc. 04) l'Istituto, nel rispetto della norma recettiva della sentenza della Corte Costituzionale, n.153/2020, ha attribuito anche la frazione di maggiorazione sociale spettante dal 20 al 31 luglio 2020, pari ad € 141,75.

Il credito per arretrati agosto/ottobre 2020 pari ad € 1.063,11 e quello per il periodo 20-31 luglio 2020, sono stati posti in pagamento in uno al rateo di dicembre 2020 (v.doc.02) mentre già da novembre la maggiorazione è stata erogata in modo corrente (v. doc. 03 cedolino novembre).

Nella propria domanda di ricostituzione reddituale per maggiorazione sociale del 7.10.2020 (v. doc.05) il Deblasi aveva dichiarato redditi da lavoro dipendente per anno 2020 pari a € 1917,00; con successiva domanda di ricostituzione reddituale per altro del 18.06.2021 (v.doc.07), il medesimo Deblasi aveva, invece, comunicato e autocertificato dati reddituali rilevanti per la maggiorazione sociale sia per l'anno 2020 che per l'anno 2021, e segnatamente:

ANNO 2020: redditi da lavoro dipendente per € 5617,00 - -altri redditi assoggettabili all'IRPEF € 1740,00;

ANNO 2021: redditi da lavoro dipendente per € 15200,00.

Dunque, è evidente che se i redditi del 2020 fossero stati soltanto quelli dichiarati nella domanda del 07.10.2020, non avrebbero avuto alcuna incidenza sulla maggiorazione sociale, già concessa d'ufficio; viceversa, la misura dei redditi per l'anno 2020 – e a maggior ragione per l'anno 2021 – dichiarati dal pensionato nella domanda del 18.06.2021, risulta incompatibile con la percezione di tale maggiorazione.

Difatti, il limite reddituale previsto dalla legge per il riconoscimento della maggiorazione sociale, per il 2020, è pari ad € 8.469,63, comprensivo anche del reddito derivante dalla pensione sulla quale è riconosciuta la maggiorazione sociale (reddito, quest'ultimo, pari ad € 3.862,82 : € 297,14 per 13 mensilità), risultando,



quindi, superiore, per l'intero periodo su cui si controverte, ai suddetti limiti, come da tabelle oggetto di decreto adottato annualmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, pubblicato in Gazzetta Ufficiale e, quindi, recepito dall'INPS, tenuto ad applicarle.

Il Giudice ha, quindi, omesso di rilevare che la riliquidazione della misura della pensione del ricorrente era avvenuta, con la nota impugnata, in seguito all'accertamento del superamento di detto limite reddituale.

Il Deblasi ha, infatti, percepito nel 2020 l'indennità per cassa integrazione (reddito assimilabile a quello di lavoro dipendente) pari ad € 1825,82 lordi (ed € 1.509,06 netti; v.doc. 14 CUD Inps e doc. 9, elenco pagamenti), redditi da lavoro dipendente per € 5.617,00, come dallo stesso dichiarato, cui si aggiunge l'importo base della pensione di invalidità civile sulla quale si è fruito della maggiorazione, per € 3.862,82; il detto limite reddituale è di certo superato anche per l'anno 2021 già in base al solo reddito da lavoro dichiarato dal pensionato.

Per tale ragione, l'Istituto, che con la memoria di costituzione aveva spiegato dettagliatamente le ragioni della pretesa creditoria, a corredo della suddetta documentazione, con provvedimento di riliquidazione dell' 8.9.2021 (doc.15), comunicata a mezzo pec (doc.16), ha revocato la maggiorazione sociale sin dall'origine, accertando l'indebita percezione di tutte le somme medio tempore corrisposte al pensionato a titolo di maggiorazione, e chiedendone la restituzione con diffida 13.9.2021 notificata sempre a mezzo pec (doc. 17 e 18).

Circostanza di cui l'interessato poteva ragionevolmente avvedersi, non sussistendo, quindi, alcun affidamento da tutelare.

Non si verte, dunque, contrariamente a quanto stabilito dal Tribunale, in ipotesi *di situazione ostative all'erogazione note all'ente previdenziale o da esso conoscibili con l'ordinaria diligenza richiestagli dalla sua qualità di ente pagatore della prestazione*, che renderebbe irrilevante il comportamento omissivo del percipiente ancorché in malafede .

Nella specie, come correttamente evidenziato dall'Inps, *l'accertamento del superamento dei limiti reddituali non è avvenuto ex post ma in modo immediato, contestualmente alla conoscenza del reddito che ha fatto venir meno il diritto alla prestazione di invalidità, in quanto i sistemi di conoscenza e controllo dei redditi da parte dell'ente previdenziale mediante accesso alla Agenzia delle entrate, presuppongono che l'anno fiscale/imposta sia terminato e che il pensionato contribuente abbia presentato la dichiarazione al Fisco, per dare modo all'Istituto di conoscere e tenere conto dei redditi del pensionato a partire dal momento in cui*



questi ha presentato la dichiarazione fiscale, che, lo si ricorda ancora, riguarda *l'anno precedente*.

Il reddito da lavoro dipendente percepito negli anni 2020 e 2021 dal pensionato – determinante sulla misura della prestazione di invalidità erogata - è stato accertato nel settembre 2021, con la comunicazione impugnata, in seguito alla autocertificazione del medesimo Deblasi, su citata; né altrimenti l'Inps avrebbe potuto averne contezza prima di tale data, tenuto conto dei termini di scadenza della presentazione della dichiarazione dei redditi riferiti all'anno di imposta precedente.

In conclusione, in riforma della sentenza impugnata, deve dichiararsi che Daniele Deblasi è tenuto a restituire all'I.N.P.S. le somme indebitamente corrisposte in misura superiore al dovuto per dette annualità 2020-2021 risultando, quindi, legittimo il recupero effettuato dall'Istituto.

Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, in favore dell'Inps, come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in riforma della sentenza n. 297/2022, pronunciata dal Tribunale G.L. di Trapani, in data 16/06/2022, rigetta la domanda proposta da Daniele De Blasi con il ricorso di primo grado.

Condanna l'appellante al rimborso delle spese di entrambi i gradi di giudizio in favore dell'appellante, che liquida in € 811,00, per il primo, ed in € 962,00 per il secondo, a titolo di compensi professionali, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge.

Così deciso in Palermo, il 12 settembre 2024

Il Consigliere estensore
Cinzia Alcamo

Il Presidente
Maria G. Di Marco

